

REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 30-07-1997
Disciplina della professione di guida ambientale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N. 31 DEL 9 agosto 1997

Il Consiglio Regionale ha approvato il 1-7-1997

Il Commissario del Governo ha apposto il visto il 28-7-1997

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1 (Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 11 della legge 17marzo 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", disciplina l'esercizio dell'attività professionale di guida ambientale.

ARTICOLO 2 (Definizione delle attività)

1. E' guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, allo scopo di illustrarne: gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono, comunque, l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche.

2. A seconda dell'ambiente e dei mezzi con i quali viene esercitata l'attività , la guida ambientale assume le seguenti connotazioni, di seguito dette "specialità ":

- a) escursionistica;
- b) equestre;
- c) subacquea.

3. Le guide ambientali, nell'ambito della loro qualificazione professionale, collaborano:

- a) con la Regione e gli Enti locali per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana;
- b) con gli enti preposti alla promozione del turismo;
- c) con le istituzioni scolastiche per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.

ARTICOLO 3 (Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. Per l'esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea o permesso di soggiorno ai sensi del DL 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in L. 28 febbraio 1990 n. 39;
- b) maggiore età ;
- c) diploma di maturità ;
- d) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui al successivo articolo 7 ed il superamento dei relativi esami, ovvero abilitazione conseguita in altra Regione italiana o Stato membro della UE, abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all'art. 22 della L. 2 gennaio 1989, n. 6;
- e) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza;
- f) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea dall'esercizio della professione, ai sensi degli articoli 19, 29 e 30 del Codice Penale, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- g) non avere a proprio carico posizioni contrastanti con le norme in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- h) stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite.

2. Per l'esercizio della professione di guida ambientale nella "specialità " prescelta l'interessato presenta al Comune di residenza una denuncia di inizio di attività , ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e

della LR 20 gennaio 1995, n. 9, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Il Comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente e della pubblicità, al rilascio di una tessera di riconoscimento e di un distintivo nelle forme stabilite dalla Giunta regionale.

4. Per il proseguimento dell'attività, ogni tre anni le guide ambientali devono presentare al Comune di residenza il certificato di idoneità psico-fisica di cui al comma 1, lett. e), il rinnovo della polizza assicurativa di cui al comma 1 lettera h) e l'attestato di frequenza dell'apposito corso di aggiornamento di cui all'articolo 9. Il Comune accerta d'ufficio la permanenza degli altri requisiti.

5. Nel caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la comunicazione di inizio dell'attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza.

ARTICOLO 4 (Esenzioni dall'obbligo della comunicazione e rapporti con le guide di parco)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte negli appositi albi professionali regionali di cui all'articolo 12 della LR 25 novembre 1996, n. 83 possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica.

2. Le guide di parco o di riserva naturale di cui all'articolo 21 della LR 11 aprile 1995, n. 49, possono esercitare la professione di guida ambientale nella specialità attinente.

3. I corsi di formazione per guida di parco di cui all'art. 21, comma 3, della LR 11 aprile 1995, n. 49, devono garantire la conoscenza generale dell'intero territorio regionale.

4. L'Ente gestore di Parco o riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi della presente legge il titolo di guida di parco ovvero valutare la formazione acquisita dalle guide ambientali ai fini dell'esonero parziale dai corsi di formazione di cui all'art. 21, comma 3, della LR 11 aprile 1995, n. 49.

5. Il Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto della normativa statale, può all'interno del parco essere coinvolto in attività di guida ambientale, a titolo non oneroso, esclusivamente in occasioni di rappresentanza o di collaborazione con le guide di parco.

ARTICOLO 5 (Registro regionale delle guide ambientali)

1. Presso la Giunta regionale è tenuto ed aggiornato, ai fini di pubblicità e statistica, il registro regionale delle guide ambientali, suddiviso nelle singole specialità.

2. Sul registro, di cui al comma 1, sono annotati i dati, comunicati dal Comune, relativi agli esercenti la professione e ai provvedimenti assunti.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comune trasmette alla Giunta regionale gli elenchi riepilogativi delle guide ambientali in attività, sulla base di un'apposita scheda predisposta dalla Giunta regionale stessa.

ARTICOLO 6 (Esercizio dell'attività da parte di cittadini autorizzati da altre Regioni o Stati membri della UE)

1. Possono esercitare l'attività di guida ambientale in Toscana i cittadini italiani o di altri stati membri della UE non residenti in Toscana che risultano autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza o della legislazione regionale in materia.

ARTICOLO 7 (Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione)

1. La Provincia, quale ente delegato alla formazione professionale, organizza corsi di qualificazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della LR 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale". Tali corsi possono essere organizzati anche mediante convenzione con enti ed associazioni competenti nei settori di cui alla presente legge.

ARTICOLO 8 (Corsi di qualificazione)

1. I corsi di qualificazione devono assicurare la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola specialità. Tali corsi si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.

2. L'ammissione ai corsi di qualificazione per guida ambientale è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico- pratica, espletata secondo le modalità stabilite dalla Provincia.

ARTICOLO 9 (Corsi di aggiornamento)

1. I corsi di aggiornamento sono obbligatori ed hanno, di norma, per oggetto le stesse materie dei corsi di qualificazione. Tali corsi si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.

2. La guida ambientale che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio, a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 3, comma 4, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.

ARTICOLO 10 (Corsi di specializzazione)

1. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze; in particolare, comprendono l'acquisizione di nuove tecniche, l'uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.

2. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l'attività di guida ambientale. Tali corsi si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato di specializzazione.

3. Sono specializzazioni della guida ambientale escursionistica: la "mountain bike" e la canoa. E' specializzazione della guida ambientale escursionistica e della guida subacquea lo "swim trekking". La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua ulteriori specializzazioni al fine di adeguare la professione al mercato della domanda ed integra il provvedimento di cui all'art. 11, comma 1.

ARTICOLO 11 (Modalità e contenuti dei corsi)

1. La Giunta regionale, sentiti i soggetti competenti nei settori di cui alla presente legge, determina in dettaglio le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento, il numero delle ore, le modalità di accesso, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

3. L'esame finale dei corsi di qualificazione è sostenuto avanti ad una apposita commissione di esame nominata dalla Provincia che provvede all'attuazione dell'intervento formativo. La

commissione di esame è così composta:

- un dirigente della Provincia che svolge le funzioni di Presidente;
- cinque esperti nelle materie oggetto del corso.

Per ogni membro della commissione, ad eccezione del Presidente, è nominato un membro supplente, che sostituisce il membro effettivo in caso di dimissioni. Ai componenti la commissione si applica il disposto dell'articolo 11, comma 7, della LR 31 agosto 1994, n. 70.

ARTICOLO 12 (Obblighi professionali)

1. Le guide ambientali hanno l'obbligo di prestare aiuto al cliente in difficoltà e di tenere comportamenti tali da non pregiudicare l'incolumità altrui, nonché di prestare la propria opera di soccorso.
2. Le guide ambientali devono garantire lo svolgimento dell'escursione nella massima sicurezza per i propri clienti adeguando la progressione alle effettive capacità degli stessi, secondo le norme deontologiche richiamate nell'ambito dei corsi di formazione professionale.

ARTICOLO 13 (Pubblicità dei compensi professionali)

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere i relativi prezzi.
2. E' vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

ARTICOLO 14 (Vigilanza e controllo. Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

1. L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dai Comuni. Le sanzioni pecuniarie sono applicate dal Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.
2. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla presente legge sono effettuati secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la LR 12 novembre 1993, n. 85, e successive modificazioni.
3. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal successivo articolo 15 sono introitati dal Comune competente.

ARTICOLO 15 (Sanzioni)

1. L'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge, svolto da soggetti non autorizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
2. Chiunque, per lo svolgimento di una propria attività, si avvalga di persone non autorizzate è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
3. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'art. 13, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.500.000.
4. Chiunque contravvenga al disposto di cui all'art. 13, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

ARTICOLO 16 (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)

1. L'esercizio della professione è sospeso dal Comune per un periodo da uno a sei mesi in caso di reiterazioni delle violazioni di cui all'art. 15, comma 3.
2. Fatto salvo il caso previsto dall'articolo 9, comma 2, nel caso di mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, l'esercizio della professione è sospeso fino alla

presentazione della documentazione e, comunque, per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale termine massimo, il Comune vieta la prosecuzione dell'attività .

3. La prosecuzione dell'attività è impedita nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- a) qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) qualora l'attività sia stata già sospesa ai sensi del comma 1 del presente articolo per due volte ed esistano i presupposti per una terza sospensione;
- c) qualora non ci sia stata l'osservanza degli obblighi professionali di cui all'art. 12.

4. In caso di sospensione o divieto di prosecuzione dell'attività , sono ritirati la tessera di riconoscimento e il distintivo di cui all'art. 3, comma 3.

ARTICOLO 17 (Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima attuazione della presente legge sono organizzati dalle Province corsi di qualificazione con esame di abilitazione finale, nelle specialità previste dall'articolo 2, riservato a coloro che, anche privi di diploma di maturità :

- a) abbiano svolto in Toscana, per un periodo non inferiore a due anni nell'ultimo quinquennio, attività di cui alla presente legge, documentate fiscalmente;
- b) abbiano conseguito, nell'ultimo decennio, la qualificazione professionale in corsi organizzati dalla Regione Toscana per profili attinenti le specialità previste;
- c) siano in possesso di attestato di qualifica di guida o accompagnatore o istruttore nella specialità rilasciato da una delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI oppure dal C.A.I.

2. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i soggetti competenti in materia, determina le discipline oggetto dei corsi di qualificazione di cui al comma 1, il numero delle ore, le modalità di svolgimento dei corsi, le modalità di accertamento dei requisiti per l'ammissione, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ed emette un apposito bando.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), che intendono esercitare l'attività di guida ambientale e sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e), f), g), h) presentano domanda di iscrizione al corso di qualificazione e comunicano al Comune di residenza l'inizio dell'attività ai sensi del presente articolo. Al termine del corso, superato l'esame di abilitazione, tali soggetti comunicano al Comune di residenza il possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

4. I nomi degli ammessi ai corsi di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati sul BURT. I Comuni vietano la prosecuzione dell'attività dei soggetti che non figurano nell'elenco pubblicato.

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1.7.97 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28.7.97.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1.7.97 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28.7.97.